5. La CREMAZIONE E LEGISLAZIONE POSTCONCILIARE

© Copyright Zbigniew Suchecki, Roma 2002, suchecki@suchecki.net

5.1. L'istruzione «De cadaverum crematione: piam et constantem»(5–07–1963)1

Con l'Istruzione «*De cadaverum crematione: Piam et constantem*» sulla cremazione dei cadaveri, emanata il 5 luglio 1963 è divisibile in due parti, la prima dottrinale e la seconda pratica,2 la Congregazione del S. Officio invita ad usare ogni cura per conservare la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti, e al punto 2° mitiga già alcune disposizioni del Diritto Canonico3.

Per evitare poi che vengano diffuse informazioni erronee e tendenziose «da agenzie di stampa e anche da altre fonti, secondo cui la Chiesa avrebbe modificato il suo tradizionale atteggiamento circa la cremazione dei cadaveri»4 vogliamo precisare che, secondo il c. 34 del CIC del 1983, le istruzioni servono a chiarificare le disposizioni della legge, sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirle. Le istruzioni non sono leggi e non derogano alle leggi (c. 34, § 2).

5.1.1 «piam et constantem christianorum consuetudinem fidelium cadavera humandi»

Nella parte dottrinale dell'Istruzione vengono ribadite le ferme idee fondamentali del passato, basate sulla consuetudine dei cristiani di seppellire i defunti. La Chiesa lo vuole imprimere nella mente dei fedeli questo fondamento del pensiero cristiano: «Piam et constantem christianum consuetudinem fidelium cadavera humandi»: La Chiesa si è sempre impegnata a diffondere la pratica dell'inumazione dei cadaveri. L'uso costante della Chiesa, con l'andare del tempo, venne regolato in questa materia dalle usanze e dalle consuetudini che confluirono in riti destinati a mettere in evidenza il significato simbolico e religioso della sepoltura5. Tuttavia, seguendo i decreti della Congregazione, rafforzati dalle norme del CIC 1917 che introducevano sanzioni, viene raccomandata la sepoltura, come consuetudine pia e costante, in quanto traduce più fedelmente il mistero e la speranza della resurrezione.

A tutti coloro che in passato trasgredivano l'obbligo di seppellimento, scegliendo la cremazione, venivano comminate delle pene canoniche6. Questo accadeva in modo particolare quando «l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche,

---

1 S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in AAS 56 (1964) pp. 822–823; EV 2/61–62.

2 CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 90 (1965) p. 201.

3 L'*Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione*, in *L'Osservatore Romano*, 30–09–1964, p. 2 fu successivamente commentata come segue da CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor ecclesiasticus* 90 (1965) pp. 198–207; D. CORSELINI, *La recente istruzione del S. Officio sulla cremazione dei cadaveri*, in *Perfice Munus* 40 (1965) pp. 100–104; T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59–66; Z. SUCHECKI, *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris* 66 (1993) pp. 653–727; M. ZALBA, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Periodica* 54 (1965) pp. 169–172.

4 *Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione*, in *L'Osservatore Romano*, 30–09–1964, p. 2.

5 R. MICHAŁEK, *Nowe obrzędy pogrzebowe i zwiazane z nimi problemy prawno–liturgiczne*, in *Ruch Biblijny i Liturgiczny*, 27 (1974) pp. 14–28; CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 201–202.

6 «La privazione della sepoltura ecclesiastica non comporta soltanto l'esclusione del cadavere dalla terra benedetta (c. 1212): Praeter coemeterium benedictum alius, si haberi queat, sit locus, clausus itemm et custoditus ubi ii humetur quibus sepultura ecclesiastica non concedentur), ma: 1° la negazione di tutte quelle "actiones" nelle quali canonicamente consiste la sepultura ecclesiastica (c. 1204): Sepoltura ecclesiatica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illus depositione in loco legitime ad hoc deputato fidelibus defunctis condendis), 2° la privazione di Messa esequiale, di anniversario e uffici funebri pubblici, sanzione di cui al (c. 1241): "Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum quaelibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria"», C. BERNARDINI, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 4 (1929) pp. 473–479.

fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima»7.

L'Istruzione, da parte sua, ricorda i documenti di condanna della cremazione quand'essa fosse proposta con forte avversione verso la Chiesa. In quelle direttive emanate dalle Congregazioni, che abbiamo altrove analizzato, si evidenziavano la preoccupazione, la decisione e la fermezza della Chiesa nel condannare alcuni principi delle società crematorie, stabilendo pene severissime per i trasgressori.

5.1.2. Valutazione soggettivo–oggettiva della cremazione

Per un coerente approccio al documento, dobbiamo rilevare che, all'inizio, l'Istruzione puntualizza la posizione negativa della Chiesa nei confronti dei fautori della cremazione proposta da un punto di vista soggettivo: «Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e non oggettivamente inseparabile dalla cremazione stessa».

Dall'esposizione del pensiero della Chiesa, si può affermare che oggettivamente la cremazione, intesa come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, resta accettabile. Di fatto, però, incontriamo nell'istruzione una riprovazione oggettiva della cremazione. Intrinsecamente, essa non è negativa e non c'è bisogno di una giusta causa per sceglierla, come testimonia il passo seguente: «di fatto l'abbruciamento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire, il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l'oggettiva negazione di quei dogmi. Non si tratta, quindi di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana. E ciò fu sempre sentito dalla Chiesa, come risulta dal fatto che, in date circostanze, e cioè quando risultava che la cremazione del cadavere era chiesta con animo onesto e per gravi cause, specialmente di ordine pubblico, essa soleva permettere la cremazione»8.

Però la Chiesa raccomanda ai fedeli l'inumazione perché esprime meglio la fede nella resurrezione dei corpi. È possibile qui osservare il delinearsi, peraltro, di una nuova prospettiva dal punto di vista soggettivo, in quanto si prende atto di un mutamento di posizioni riguardo alle intenzioni dei soggetti. All'inizio del movimento per la cremazione, alcuni promotori del nuovo rito si rivelarono nemici inconciliabili di qualunque fede religiosa e ciò provocò una viva reazione da parte dal S. Officio. «Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al più frequente ripetersi di circostanze ostacolanti la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla Santa Sede insistenti preghiere perché sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non certo, per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico o privato»9.

Anche oggi vi sono dei liberi muratori e dei materialisti fra i cremazionisti, ma essi ufficialmente non dimostrano di lottare come in passato, e della cremazione non fanno che una questione d'igiene sociale e pubblica10. Infatti, mentre chi un tempo optava per la cremazione era sostanzialmente contrario alla Chiesa e proprio la cremazione ne era la massima espressione della sua avversione,11 onde era giustificata una presunzione «iuris tantum», si ritiene invece oggi che, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità, l'applicazione del sistema della cremazione, che rendono auspicabile che la Chiesa non debba opporsi quando constati che la persona ha espresso l'intenzione di essere cremata12.

---

7 S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822.

8 Ibid.

9 Ibid., pp. 822–823.

10 R. FINI, *La Cremazione: servizio di stato nel mondo di domani*, Firenze 1964.

11 E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 1 (1928) pp. 708–712; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934) pp. 246–254.

12 «Itaque, nunc nulla iam nec S. Sedis nec Ordinarii loci licentia requiritur, ut cadavera fidelium defunctorum crementur quando de existentia praedictarum conditionum certo constat; proindeque Ordinarius loci consulendus esset, eiusque

Si osservi bene che nell'Istruzione non viene nominata espressamente la massoneria, come invece accadeva nei primi decreti di condanna della cremazione: «Fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione della dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita e della morte. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per motivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani»13.

Certamente, la cremazione per se stessa non impedisce e non contiene l'oggettiva negazione dei dogmi. Nei nostri tempi, la scelta della cremazione non è cosa intrinsecamente cattiva e contraria alla religione cristiana. Nel passato, quando risultava che la cremazione dei cadaveri era richiesta con animo onesto e per giusti motivi, specialmente per questioni di ordine pubblico, come ad esempio i permessi e le dispense per la pratica di quel rito durante la guerra14 e le pestilenze, la Chiesa soleva permettere la cremazione. Per esempio in Giappone ed in India, la cremazione è usata tuttora come rito principale e fondamentale di sepoltura15. Anche nell'India, nella Cina, nel Giappone dove i missionari Lazzaristi che svolgevano il proprio apostolato in quelle zone venivano cremati se la morte li raggiungeva colà, perché per la gente del luogo ciò è un onore. A Parigi i Padri Lazzaristi conservano nella cappella della loro casa le urne con le ceneri dei loro fratelli morti lontano dalla patria.

In questi ultimi tempi è cambiata radicalmente, nelle diverse società, anche l'argomentazione con la quale molte persone han fatto ricorso alla S. Congregazione per ricevere il permesso della cremazione16. Un cambiamento radicale nella mentalità della gente spiega specialmente la mitigazione della precedente disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione. Essa è stata richiesta non certo per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane. Argomenti di natura igienica sono stati proposti da persone che volevano praticare la cremazione, perché l'inumazione, secondo il loro parere, era molto pericolosa per la salute pubblica e per l'igiene. I casi di infezione dell'acqua, dell'aria e dei terreni hanno rappresentato un'accusa contro i cimiteri di corpi inumati. «È stato provato sperimentalmente il movimento dei microorganismi paleogeni nello spessore del suolo ed il passaggio da questo in altri esseri superiori per influenza delle falde o vene acquee superficiali».

L'esperienza, dunque, insegna che casi di inquinamento avevano luogo nei cimiteri dove non si rispettava il tempo previsto dalla legge per effettuare nello stesso posto nuove inumazioni. Infatti, è ormai accertato che la portata dell'inquinamento diminuisce quando la terra è purificata e protetta dalle piante. Abbastanza recentemente, Angelo Colli, con esame chimico, ha dimostrato che le acque del Campo Verano a Roma erano meno inquinate della falda acquifera di altri punti della città17.

---

iudicio standum esset, solummodo in casu quo solidum adesset dubium obiectivum num huiusmodi conditiones revera habeantur», CH. BERUTTI, *De crematione exuviarum quae de tumultis removeri debent*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 93 (1968) p. 545.

13 *Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione*, in *L'Osservatore Romano*, 30–09–1964, p. 2.

14 «Eiusmodi extraordinaria adiuncta esse possunt, v.g., bellum, pestilentia, alia publica calamitas, in qua nimis magna sit cadaverum multitudo», CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198–207.

15 Dati statistici sulla cremazione negli anni 1986–1987 in Giappone evidenziano «il primato assoluto, che –esso detiene – con i suoi 3225 centri avendo cremato nel 1987 il 95,70% dei defunti; questa nazione è seguita da molte altre del nord e centro Europa, quali la Gran Bretagna (68,67%), la Danimarca (64, 70%), la Svezia (58,70%), la Svizzera (54,98%)», *Uso di crematori di altri Comuni*, in *Antigone* 1 (1990) p. 38. Vogliamo sottolineare che nei paesi dove fortemente fu promossa la cremazione, come Francia, Italia, Spagna, U.S.A, nel 1987 fu registrata una bassa percentuale di incinerazioni: la Francia ha cremato soltanto (3,86%) dei defunti, l'Italia (2%), la Spagna (10,50%), gli U.S.A che possiedono 921 impianti crematori (seconda nazione nel mondo dopo il Giappone che possiede un numero così elevato di impianti crematori) ha effettuato (15, 21%) di cremazioni.

16 «At vero, ibidem expresse declaratur: "constat multoties hodie cadaverum cremationem promoveri, minime ex odio contra Ecclesiam vel christianos mores, sed tantum ob rationes vel hygienicas, vel oeconomicas, vel alius etiam generis sive publici sive privati ordinis", et cum ob eiusmodi causas S. Sedi crebrae porigerentur preces ad mitiorem obtinendam disciplinam circa cadaverum cremationem», CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198–207.

17 Paragonando le pubblicazioni del passato, promosse dalle società appoggiate dai cremazionisti, l'inumazione era considerata come causa principale di inquinamento delle acque, dell'aria, dei terreni. Riportiamo alcune di esse: G. ROBINET, *Sur les prétendus dangers presentés par les cimetières en général et par ceux de Paris en particulier*, in *Journal*

L'argomento di natura igienica favorevole alla cremazione fu addotto dai medici, per i casi in cui gli individui defunti erano stati portatori di certi tipi di malattie infettive. In questi casi, solo il fuoco avrebbe potuto purificare le spoglie e scongiurare il pericolo di contagio. Quando fu aperta la tomba reale di Casimiro Jagielończyk nel 1972–73 in Cracovia, gli studiosi che avevano presenziato all'esumazione morirono quasi tutti in un breve periodo di tempo18. E la tomba era stata aperta dopo 500 anni dalla morte del monarca19. I quattro studiosi erano morti, secondo il parere dei medici, a causa dei germi delle malattie presenti all'interno della tomba20. In questi casi, comunque, la Chiesa già permetteva la pratica della cremazione21.

Ripetendo gli stessi argomenti e le stesse motivazioni dei documenti precedenti,22 il documento giunge ad affermare: «La santa madre Chiesa, attenta direttamente al bene spirituale dei fedeli, ma non ignara delle altre necessità, decide di ascoltare benignamente queste richieste, stabilendo quanto segue: 1. Deve essere usata ogni cura perché sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli; perciò gli ordinari con opportune istruzioni ed ammonimenti cureranno che il popolo cristiano rifugga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità, dall'uso della inumazione che la Chiesa sempre ritenne e adornò di solenni riti»23.

La cura per mantenere fedelmente la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli fu affidata agli Ordinari. Essi devono istruire il popolo cristiano affinché scelga l'inumazione, perché alla decisione della cremazione non sia unita alcuna tendenza che contrasti con la fede e l'insegnamento della Chiesa. In questa parte dell'Istruzione nei riguardi della cremazione non si nota quasi nessun cambiamento rispetto alla *De crematione cadaverum*, emanata il 19–06–192624.

5.1.4. Divieto di celebrare riti e suffragi nel luogo della cremazione

La Congregazione del S. Officio, alla fine dell'Istruzione *De cadaverum crematione*, al n. 4, con la prudenza e l'esperienza del passato, ricorda e afferma comunque che: «Per non indebolire l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione ecclesiastica e per mostrare l'avversione della Chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si celebreranno mai nel luogo ove avviene la cremazione e neppure vi si accompagnerà il cadavere»25.

L'uso continuo e costante, per la Chiesa, rimane l'inumazione dei cadaveri. Questo non denota, comunque, una posizione conservatrice. Il mantenimento e la cura dei singoli aspetti dell'inumazione sono piuttosto segno di alto livello culturale della società e del rito stesso.

Precisamente, per non indebolire e salvaguardare l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione e alla consuetudine ecclesiastica, la Congregazione del S. Officio dispose di celebrare il rito della sepoltura in un'altro posto distinto da quello della cremazione.

---

de Pharmacie, Paris 1888; W. REICHARD, *Friedhof und Brunnenwasser*, in *Gesundheit*, okt. 1875; A. CADET, *Hygiène, inhumation, crémation ou incinération des corps*, Paris 1881; G.B. AYR, *La cremazione dei cadaveri riguardata dal lato chimico–igienico–storico–sociale e religioso*, in *Annali di Chimica applicata alla medicina*, Milano 1873; F. SEMI, *Sulle ptomaine od alcoloidi cadaverici*, in *Atti R. Accademia delle Scienze*, Bologna 1878; S. KNOPF, *A plea for Cremation in tubercolosis's and similary infections diseases*, Chicago 1907.

18 Z. ŚWIĘCH, *Klątwy, Mikroby, Uczeni*, in *Literatura*, 6 (1983) p. 3.

19 ID., *Klątwy, Mikroby, Uczeni*, in *Literatura*, 7 (1983) p. 33.

20 ID., *Klątwy, Mikroby, Uczeni*, in *Literatura*, 8 (1983) p. 13.

21 E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae* 17 (1928) pp. 706–713.

22 «Verum quidem est etiam cadaverum cremationem, utope in se non malam, sicut eorum humationem, nullum principium theologiae sive dogmaticae sive moralis catholicae per se laedere, ita ut ipsa in quibusdam extraordinariis casibus, permittit possit et reapse permittatur; sed prova intentio ex ea argumentum desumendi pro negatione finalis corporum resurrectionis ipsam graviter illicitam reddit», V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934) pp. 246–254.

23 S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in AAS 56 (1964) pp. 822–823.

24 L'istruzione della stessa Congregazione, emanata il 26 giugno 1926, S.C. S.Off., instr., *De cadaverum crematione* (19–06–1926), in AAS 18 (1926) p. 282, ove si raccomanda agli Ordinari di promuovere tra i fedeli la cura di conservare l'inumazione dei cadaveri.

25 S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in AAS 56 (1964), pp. 822–823.

La sepoltura, infatti, è considerata dalla Chiesa un atto religioso; quindi, in virtù della sua perfezione giuridica, per quel che riguarda il luogo, il rito e gli altri fattori concernenti la sepoltura, è competente esclusivamente la Chiesa. Tranne che consti una causa grave, i cadaveri dei fedeli, prima di essere tumulati, per obbligo grave devono essere trasportati in chiesa, ove si celebrerà il funerale26, con l'ordine delle esequie descritto dagli appositi libri liturgici27. Si devono osservare norme ben precise circa il modo di procedere nei casi in cui la sepoltura di una persona da cremare comprende i riti sacri prescritti dalla Chiesa28. In tal caso ci si può così regolare: «Si facciano i funerali in Chiesa e poi, se il crematorio è nel cimitero, si accompagni il morto fino all'ingresso del cimitero, rendendo nota la volontà del defunto "ad removendum scandalum"; se invece il crematorio è fuori del cimitero, in altro luogo apposito, i funerali dovrebbero celebrarsi in Chiesa assolutamente, evitandone poi l'accompagnamento»29.

Confrontando le decisioni della Congregazione del S. Officio a proposito della cremazione dei cadaveri, possiamo osservare che le disposizioni attinenti alla cremazione non sono state abrogate, ma il Dicastero «ne ha addolcita l'applicazione con un semplice cambiamento di presunzione. Fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione alla dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita e della morte. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per motivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani»30. Gli elementi costitutivi del testo sono rimasti quasi identici.

L'addolcimento delle norme del CIC 1917 con l'Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione apre un nuovo cammino e una nuova stagione della Chiesa nei confronti della cremazione. Il contenuto delle mutate prospettive si può inquadrare e riassumere pastoralmente in questo modo: prima di tutto deve essere usata ogni cura perché sia mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli, però non si proibisce la cremazione, se questa viene scelta per motivi non contrari alla fede cristiana.

---

26 «Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco in quo reperiuntur, in ecclesiam, ubi funus, idest totus ordo exsequiarum quae in probatis liturgicis libris describuntur, persolvatur» (c. 1215).

27 P. MAROTTO, *De axiomate "Ubi tumultus ibi funus"*, in *Apollinaris*, 1 (1928) pp. 22–35.

28 D.G. OESTERLE, *De jure funerandi: Annotatio*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 2 (1946) pp. 137–140.

29 G. ROSSI, *La "sepultura ecclesiastica" e l'"ius funerum" nel diritto canonico a norma del nuovo codice*, Bergamo 1920.

30 *Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione*, in *L'Osservatore Romano*, del 30–09–1964, p. 2.